

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD
PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6
E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prevede:

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è obbligatoria l'attuazione del seguente impegno: realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- in relazione all'impegno b), il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- in relazione all'impegno c), l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare l'impegno di realizzare le fasce inerbite finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione secondo le caratteristiche tecniche sopradescritte.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del medesimo Decreto Ministeriale.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nel territorio dell'Emilia-Romagna:

- in riferimento all'impegno a) si applica l'impegno sopra riportato;
- in riferimento all'impegno b), per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
3. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
4. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, fatte salve le disposizioni delle Autorità di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Ambito di applicazione: superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna, vige quanto disposto nel precedente paragrafo **“Descrizione dello standard e degli impegni”**. In particolare per il presente standard si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Nei territori della Regione Emilia-Romagna, nel caso di ricorso alla deroga, il sistema di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti organici cui riferirsi è quello previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2011.

Si precisa che le aziende non soggette all'obbligo di presentazione della Comunicazione di cui agli artt. 23 e 41 del R.R. n. 1/2011, possono avvalersi della possibilità di utilizzare la deroga all'obbligo di interrompere la monosuccessione dopo il periodo massimo consentito (5 anni), nel caso in cui le stesse presentino comunque la suddetta Comunicazione alla Provincia e provvedano a tenere il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni.

Nel caso di ricorso alla deroga, la sostanza organica del terreno si considera mantenuta, qualora siano stati apportati al terreno almeno 11 tonnellate di sostanza secca per ettaro di ammendante verificabili dal Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti e, nei casi in cui sia richiesto, dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui al Regolamento Regionale n. 1/2011.

Nel caso del sovescio, la sostanza organica è considerata ripristinata qualora l'azienda abbia previsto nel piano colturale una coltura da sovescio per le particelle interessate.

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

É quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) del paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Ambito di applicazione: tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna lo standard prevede, nel rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate nel paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni", i seguenti impegni :

- a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;
- c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

- 1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite;
- 2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

Ambito di applicazione:

- oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.);
- vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna lo standard prevede i seguenti impegni:

- per gli oliveti:
 - a) la potatura almeno una volta ogni cinque anni;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante almeno una volta ogni tre anni;
 - c) la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni tre anni.
- per i vigneti:
 - a) l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi nazionali e regionali, ove previsto dai Piani di gestione o dalle Misure di conservazione o dai Piani territoriali dei Parchi.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nel territorio dell'Emilia-Romagna vige lo standard stabilito a riguardo dal suddetto decreto, che prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 s.m.i..

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Regolamento (CE) n.1122/2009.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Normativa di riferimento:

Decreto 7 aprile 2006;

D.lgs 152/2006 s.m. i.;

D.M. 16/06/2008 n. 131;

Decreto 17 luglio 2009;

D.M. 8/11/2010 n. 260;

Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010 recante "Approvazione delle attività della Regione Emilia-Romagna riguardanti l'implementazione della direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale", con particolare riferimento al Capitolo 2 dell'Allegato 2;

Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna;

Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.";

Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

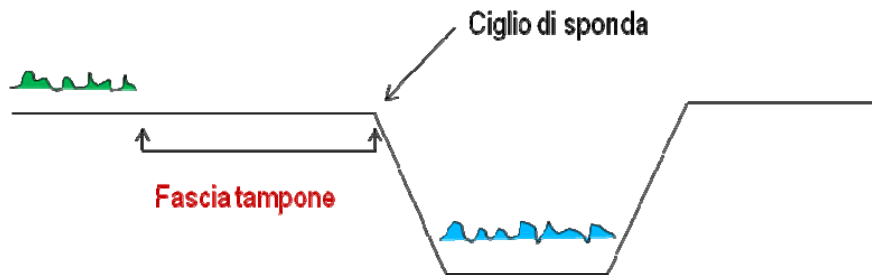
a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua individuati dal R.R n. 1/2011. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal R.R. n. 1/2011; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal R.R. n. 1/2011. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del il Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260. In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono pertanto quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

Normativa di riferimento:

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).

Descrizione dello standard e degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento e per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE si applicano i seguenti obblighi.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione del presente standard sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74, comma 1, lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".